

## **Pensioni alte: prelievi per 5 anni. Tagli anche ai sindacati**

Sulle pensioni “alte”, quelle superiori ai 90 mila euro lordi l’anno, il governo cambia strada. Non ci sarà nessun ricalcolo degli assegni in base ai contributi versati, e nemmeno il complesso meccanismo basato sulla cosiddetta «equità attuariale» e che in pratica finiva per essere un taglio solo in base all’età del pensionamento. Nell’ultima bozza messa a punto dai tecnici del Movimento Cinque Stelle e della Lega, lo strumento scelto è quello tradizionale del «contributo di solidarietà». Nel documento che Il Messaggero ha potuto visionare, ci sono ancora due ipotesi di lavoro. La prima è più draconiana e prevede che il taglio si applichi all’intero importo della pensione applicando delle aliquote differenziate in base a degli scaglioni.

**LEGGI ANCHE: [Statali, con la riforma della Fornero l’assegno si può ridurre fino al 13%](#)**

**LEGGI ANCHE: [Super scivolo per i dipendenti Alitalia: tariffe più alte per uscire 7 anni prima](#)**

**LEGGI ANCHE: [Tito Boeri: «Per il reddito bisognerà fare domanda Inps al lavoro, ma le norme non ci sono»](#)**

Fino per le pensioni superiori a 90 mila euro, ma inferiori a 130 mila euro, in questa prima ipotesi, il taglio sarebbe dell’8% dell’intero assegno. Che salirebbe al 12% per le pensioni fino a 200 mila euro, al 14% per quelle fino a 350 mila euro lordi annui, per poi passare al 16% per quelle fino a 500 mila euro lordi annui, per arrivare al 20% se la pensione supera la soglia dei 500 mila euro lordi annui. La seconda ipotesi, pure contenuta nella bozza di provvedimento, invece, prevede che il contributo di solidarietà si applichi soltanto sulla parte di pensione che eccede i 90 mila euro. In questo caso le percentuali che verrebbero applicate sono leggermente più alte. Da 90 a 130 mila euro si pagherebbe il 10%, da 130 mila a 200 mila euro il 14%, fino a 350 mila euro il 16%, fino a 500 mila euro il 18% e, infine, oltre i 500 mila euro si continuerebbe invece a versare il 20%.

### **I PALETTI**

Per rispettare il dettato della Corte Costituzionale che ha stabilito che il contributo di solidarietà, per essere conforme alla Carta, debba essere temporaneo, viene previsto che il taglio resti in vigore per 5 anni (comunque più dei tre anni del precedente intervento). Tagli che, comunque, non si applicherebbe a chi ha una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. Al momento non c’è, invece, il blocco dell’adeguamento al costo della vita degli assegni.

Anzi, l’articolato prevede che si attuino le normali regole degli scatti legati all’inflazione. C’è invece lo stop al meccanismo più vantaggioso di calcolo della pensione dei sindacalisti. Di fatto viene cancellato il calcolo della cosiddetta «quota A» di pensione, quella determinata sulla base della retribuzione percepita l’ultimo giorno di

servizio e quindi soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 1992 in poi per il calcolo della quota B, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo.

Oltre alle pensioni “alte” su quota 100 sono invece confermate le indiscrezioni della vigilia. L’età di pensionamento sarà di 62 anni con 38 di contributi, ci saranno 4 finestre per l’uscita (2 per gli statali), e il congelamento dell’età contributiva di vecchiaia a 42 anni e 10 mesi.

## **Le finestre**

### **Tre mesi di attesa prima dell’uscita**

Sarà possibile dal 2019 andare in pensione anticipata avendo almeno 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori privati iscritti all’Inps che avessero maturato i requisiti entro dicembre 2018 potranno uscire il 1 aprile 2019. Se li matureranno dal 1° gennaio 2019 potranno ricevere la pensione «trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti», quindi con una sorta di finestra mobile trimestrale. I lavoratori pubblici che maturano i requisiti per quota 100 entro il 31 dicembre avranno l’assegno pensionistico dal primo luglio, se maturano i requisiti successivamente il diritto alla decorrenza dell’assegno sarà maturato dopo sei mesi. Per il personale della scuola la finestra è annuale.

## **Aumento età**

### **Scatti congelati solo parzialmente**

Resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) anche l’anno prossimo (senza l’aumento di cinque mesi previsto) i contributi necessari a lasciare il lavoro a prescindere dall’età ma è prevista una finestra mobile trimestrale anche per chi esce con questa norma. Tramonta invece l’ipotesi di bloccare, fino al 2023, l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia dopo il passaggio, nel 2019, a 67 anni. Quindi l’anno prossimo si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e si valuterà l’aumento dell’età ogni due anni a seconda degli andamenti della speranza di vita. Resta in vigore anche la cosiddetta «Opzione donna» che permette di uscire con il ricalcolo contributivo con almeno 58 anni e 35 di contributi.

## **Turnover**

### **Fondi aziendali per il “ricambio”**

Il cantiere delle pensioni è comunque ancora in movimento. Nelle bozze non c’è ancora una misura ad hoc, ma si lavora alacremente a una norma sui fondi di solidarietà bilaterali per cui in presenza di accordi collettivi con i sindacati per favorire percorsi di ricambio generazionale si potrà erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata nei successivi tre anni. Del resto il governo ha spiegato sin da subito che l’idea alla base della riforma

della legge Fornero è quella di favorire un ricambio tra anziani e giovani all'interno delle aziende. Un turnover chiesto dagli stessi imprenditori.

## **Lavoro**

### **Divieto di cumulo per due anni**

La pensione anticipata non sarà cumulabile almeno all'inizio con redditi da lavoro (a meno che non siano per lavoro autonomo e per meno di 5.000 euro lordi annui) per due anni. Inoltre, i lavoratori che sono interamente nel sistema contributivo (senza contributi prima del 1995) avranno la possibilità di riscattare in tutto o soltanto in parte i periodi non coperti da contributi. L'onere è a completo carico degli aventi diritto (che lo deducono) ma può essere sostenuto anche da un parente o affine entro il secondo grado (che lo detrae). Il meccanismo potrà essere usato anche per riscattare i periodi di studio universitari che hanno portato al conseguimento di una laurea.

© Riproduzione Riservata